

PROTOCOLLO DIRETTIVA 2019/1937 SUL WHISTLEBLOWING_REV01

IMPREDIL SRL UNIPERSONALE

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 in recepimento della Direttiva 2019/1937 sul WHISTLEBLOWING e che ha raccolto in un unico testo normativo la specifica disciplina che prima era ripartita tra l'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001, per il settore pubblico, ed i commi 2 bis, 2 ter e 2 quater dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, per il settore privato.

Indice

- [1. L'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo](#)
- [2. La procedura per gestire il canale di segnalazione interna](#)
- [3. Gli adempimenti privacy](#)
- [4. La protezione del "Whistleblower"](#)
- [5. Sanzioni](#)
- [6. Revisione 01](#)

1. L'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo

Il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 attua la Direttiva (UE) 2019/1937 e raccoglie in un unico testo normativo la disciplina relativa alla protezione dei c.d. segnalanti, ovvero delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Si tratta di una disciplina molto complessa, che va applicata in via residuale, rispetto a specifiche normative di settore elencate nella parte II dell'allegato allo stesso D.Lgs.24/2023. In generale, la nuova normativa prevede 3 canali di segnalazione (interno, esterno e di divulgazione pubblica o di denuncia all'A.G.) da utilizzare in via progressiva e sussidiaria, sia nel settore pubblico che in quello privato. Per quanto riguarda il canale di segnalazione interna di Impredil SRL, che adotta un "*Modello Organizzativo 231*", vengono di seguito riportate 2 tabelle sinottiche, per dare evidenza di come sia stato modificato l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo della normativa di settore.

OGGETTO DEL WHISTLEBLOWING	CHI	FINALITA'	COSA SEGNALARE	MOMENTO DELLA SEGNALAZIONE
Uno o più canali che consentano di segnalare condotte illecite.	apicali e soggetti sottoposti all'altrui direzione.	Per tutelare l'integrità della Società	Segnalazioni circostanziate di condotte illecite, e fondate su <i>elementi di fatto precisi e concordanti</i> , o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'Ente.	Siano venuti a conoscenza delle condotte illecite in ragione delle funzioni svolte.

Tabella 1 -Normativa anteriore all’entrata in vigore del D.lgs. 24/2023

OGGETTO DEL WHISTLEBLOWING	CHI	FINALITA’	COSA VA SEGNALATO	QUANDO
Il canale di segnalazione interna da gestire secondo la specifica procedura fissata dall’art.5 del D.Lgs. 24/2023	– i lavoratori dipendenti; – i lavoratori autonomi che prestano la loro attività presso la Società; – i titolari di un rapporto di collaborazione che prestano la propria attività lavorativa presso la società e che forniscono beni o servizi o realizzano opere a favore di terzi; – i liberi professionisti e i consulenti che prestano attività presso la Società; – i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società; - le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società.	Per tutelare l’integrità della Società.	Segnalazioni di comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente privato e che consistono in: <u>A) Violazioni di normativa interna</u> - illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; - condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti; <u>B) Violazioni di normativa europea, ovvero illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori:</u> - appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del Finanziamento del terrorismo; - sicurezza e conformità dei prodotti; - sicurezza dei trasporti;	Siano venuti a conoscenza di condotte illecite nel contesto lavorativo dell’Ente

			- tutela dell'ambiente; - radioprotezione e sicurezza nucleare; - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; - salute pubblica; - protezione dei consumatori; - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; - atti od omissioni riguardanti il mercato interno; - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati ai punti precedenti.	
--	--	--	--	--

Tabella 2 – Nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 24/2023

2. La procedura per gestire il canale di segnalazione interna

Impredil Srl, che ha adottato il “MOG 231” e che successivamente ha implementato il proprio sistema di gestione con l'adozione di un sistema conforme alla ISO 37001, ha scelto di affidare la gestione del canale di segnalazione ad una funzione dedicata, appositamente formata per la gestione del canale di segnalazione, individuata nel responsabile dell'Ufficio Amministrazione, nonché in via alternativa e sussidiaria all'OdV e in particolare del suo Presidente.

Per quanto riguarda le segnalazioni aventi ad oggetto fattispecie previste dalla procedura ISO 37001, le stesse saranno gestite sempre dai Gestori delle Segnalazioni che dovranno garantire un flusso informativo verso la funzione per la prevenzione della corruzione (FPC).

Pertanto di fatto attualmente sono stati individuati due Responsabili delle Segnalazioni alternativi e sussidiari tra loro, i quali sono stati resi destinatari di relative nomine da parte dell'Amministratore Unico, con contestuale incarico al trattamento dei dati personali, in particolare dei segnalanti, ai sensi del GDPR (reg. UE 679/2016).

Si provvederà in un secondo momento ad introdurre un sistema informatizzato per la gestione delle segnalazioni attraverso l'istituzione di una apposita piattaforma che l'impresa ha in animo di predisporre, mentre allo stato per una prima fase si è istituito il canale cd “tradizionale” mediante segnalazione interna a mezzo posta.

A tal fine ed in vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura del gestore, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: **1)** la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; **2)** la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.**3)** Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al gestore della segnalazione (ad es. "riservata al Responsabile delle Segnalazioni" o, in alternativa, "riservata al Presidente dell'OdV"). La segnalazione sarà poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del gestore scelto, o in forma orale.

In alternativa vi potrà essere, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione, deve svolgere le seguenti attività:

- rilasciare alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione e dell'inserimento nel protocollo, anche mediante lettera o comunicazione e - mail;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante richiedendo a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- mettere a disposizione, sui siti web e nei luoghi di lavoro, informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

3. Gli adempimenti privacy

Ogni trattamento dei dati personali relativo al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sarà eseguito da Impredil applicando il GDPR o il D.Lgs.81/2018 in qualità di **"titolare del trattamento"**. Come tale, Impredil dovrà sempre eseguire una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (c.d. **DPIA**) e, contestualmente:

a. istruire ed autorizzare espressamente allo specifico trattamento – ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4 del GDPR e dell'articolo 2 quaterdecies del codice privacy – i dipendenti competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;

b. disciplinare il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto designandoli *"responsabili del trattamento"* ai sensi dell'articolo 28 GDPR o dell'articolo 18 del D.Lgs.51/2018.

In tale quadro i singoli membri dell'OdV risulteranno sempre e comunque soggetti **"autorizzati al trattamento"**, esecutori delle istruzioni di Impredil **"titolare del trattamento"**, così espressamente qualificato dalla nuova normativa la quale, in tal modo, chiarisce che l'OdV, eventualmente chiamato a ricevere e gestire segnalazioni di whistleblowers, non potrà mai assumere il ruolo di *"titolare del trattamento"*.

Gli interessati potranno esercitare i diritti privacy solo attraverso la mediazione del Garante, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2 -undecies del Codice Privacy. Le segnalazioni, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e

comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

4. La protezione del “Whistleblower”

Le informazioni sulle violazioni fornite dal Whistleblower possono essere utilizzate da Impredil srl solo per dare seguito alle segnalazioni stesse e non possono essere in alcun altro modo utilizzate o divulgate.

Sussiste l'obbligo di riservatezza in ordine all'identità del segnalante, che non può essere rivelata o divulgata, senza il suo consenso espresso, a persone diverse rispetto a quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione.

La normativa prevede anche un generale divieto di ritorsione nei confronti del whistleblower, riportando una classificazione (esemplificativa ma non esaustiva) delle stesse fattispecie ritorsive comprensive anche dei danni reputazionali e prevedendo anche l'inversione dell'onere probatorio in ordine alla natura ritorsiva della condotta e al danno subito.

5. Sanzioni

L'ANAC, Autorità competente a ricevere e gestire le segnalazioni esterne sia per il settore pubblico che per quello privato, è chiamata anche ad applicare al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che:
 - sono state commesse ritorsioni;
 - oppure che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla;
 - o, ancora, che è stato violato l'obbligo di riservatezza circa l'identità del segnalante;
- b. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che:
 - non sono stati istituiti canali di segnalazione;
 - non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
 - l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle fissate dal D.Lgs. 23/2024;
 - non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

6. Revisione

Il presente Protocollo Whistleblowing, già adottato in data 31.12.2023 dalla Società e pubblicato sia sul portale interno che sul server aziendale e poi sul sito web dell'impresa viene oggi revisionato e adottato con determina del 15.7.2025 dell'Amministratore Unico e conseguentemente pubblicato nelle forme dovute.

Padova, lì 15.7.2025

- Impredil S.R.L. UNIPERSONALE –

IMPREDIL SRL
UNIPERSONALE
Sede Leg.: via S. Lucia, 24 - 35129 PADOVA
Op.: via S. Francesco, 26 - 35010 VIGONZA (PD)
P. IVA e Cod. Fisc. 04197470281